

ON.LE TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 669 BIS E SEXIES E 700 C.P.C.

per

la sig.ra **NEVANO MARIA GRAZIA**, insegnante, nata a Napoli il 03.07.1976, ivi residente alla via U. Masoni n. 46, c.f.: NVNMGR76L43F839J, el.te dom.ta in Napoli alla Via Ponti Rossi n. 170, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Marzuillo, c.f.: MRZVCN73P16F839C, p.iva: 04612421216, tel.: 081.19176050, fax: 081.0097659, pec: vincenzo.marzuillo@pecgiornalisti.campania.it, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al suddetto indirizzo pec e numero di fax, dal quale è assistita, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al presente atto,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., c.f.: 80185250588, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/A, pec: urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, alla piazza San Marco n. 63, pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 80015150271, con sede in Venezia alla riva de Biasio S. Croce n. 1299, pec: drve@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, alla piazza San Marco n. 63, pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TREVISO - UFFICIO VI (già UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO), in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 80019280264, con sede in Treviso alla via Cal di Breda n. 116, ed. 4, pec: usptv@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso



l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, alla piazza San Marco n. 63, pec:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 80039860632, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55, pec: drca@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, alla piazza San Marco n. 63, pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI (già UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI), in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 80033300635, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55, pec: uspna@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, alla piazza San Marco n. 63, pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

resistenti

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune e posto lingua inglese, per gli anni scolastici 2015/2018.

potenziali controinteressati

* * * * *

FATTO

L'insegnante Nevano Maria Grazia è abilitata all'insegnamento nella classe di concorso EEEE - scuola primaria, posto comune e posto lingua inglese.

Invero, la ricorrente a suo tempo presentava regolare domanda di partecipazione nell'ambito del piano di assunzione straordinario di cui alla L. n. 107/2015, cd. "La Buona Scuola", esprimendo per la provincia di assegnazione il seguente ordine di gradimento: Napoli (Campania); Caserta (Campania); Avellino (Campania); Benevento (Campania); Salerno (Campania); Frosinone (Lazio); Roma (Lazio); Latina (Lazio);



Firenze (Toscana); Rieti (Lazio); Terni (Umbria); Perugia (Umbria); Viterbo (Lazio); e così, a seguire, le Province via via più distanti dal comune di residenza della ricorrente, secondo l'ordine di preferenze manifestato da quest'ultima nei limiti delle n. 100 preferenze esprimibili (**doc. n. 5**).

Dunque, dopo anni di supplenze e precariato, utilmente collocata nelle graduatorie ad esaurimento, la sig.ra Nevano entrava in ruolo in forza della c.d. "fase C" del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica dal 01.09.2105 e con decorrenza economica a far data dall'effettiva assunzione in servizio, intervenuta in data 01.12.2015 (**doc. n. 6**).

L'anno di prova è stato regolarmente svolto dalla ricorrente con esito positivo presso l'Istituto "E. De Amicis" di Carbonera (TV).

Di talché, in ossequio all'art. 1, comma 98, L. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2016/2017 la sig.ra Nevano partecipava alla "fase C" delle operazioni di mobilità per la scuola primaria, la cui mobilità, relativa a tutti i posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale, è stata prevista come obbligatoria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale a livello nazionale.

Invero, nei prescritti termini di legge, concorrendo per il "posto comune" e per il "posto lingua inglese", la ricorrente presentava regolare domanda on-line di "mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale", precisamente indicando quale prima preferenza territoriale l'AMBITO CAMPANIA 0013; ovvero, a seguire, gli Ambiti Territoriali dei Comuni limitrofi; ovvero, ancora, in subordine, gli ulteriori Ambiti Territoriali della Regione Campania; ovvero, in via ulteriormente residuale, gli Ambiti Territoriali dei Comuni e delle Regioni via via più distanti dal comune di residenza della ricorrente, secondo l'ordine di preferenze di Ambiti espresso da quest'ultima e nei limiti delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili (**doc. n. 7**).

Non solo. Nell'ambito dell'anzidetta domanda la sig.ra Nevano segnalava:

- **l'esigenza di famiglia ed all'uopo indicava il Comune di Napoli (F839) quale comune di ricongiungimento familiare con il coniuge, sig. Domenico Lahoz (lettera A);**



- **la necessità di assistere la figlia minorenni Maria, di anni inferiori a sei (lettera B);**
- **la necessità di assistere il figlio minorenni Giuseppe, di anni superiori a sei ma inferiori a diciotto (lettera C).**

A ciò si aggiungeva che la piccola Maria, figlia minorenni della sig.ra Nevano, è altresì portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed altresì riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990, come peraltro accertato e riconosciuto sia dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, tanto in sede di primo accertamento nel 2015, quanto in sede di riconferma nel 2016 (**doc. n. 8**); sia dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, tanto in sede di primo accertamento nel 2015, quanto in sede di visita di riconferma nel 2016 (**doc. n. 9**).

Dunque, al punteggio elaborato dal sistema informatico all'esito dell'invio di tale domanda andavano aggiunti 6 punti per il ricongiungimento familiare, 4 punti per la figlia minore di anni sei ed ulteriori 3 punti per il figlio minore di anni diciotto, oltre a considerare la situazione di handicap e di invalidità della figlia minore Maria.

In riscontro alla domanda di mobilità in parola, del tutto illegittimamente ed ingiustamente, l'Amministrazione resistente comunicava a mezzo e-mail alla ricorrente la sua assegnazione per il triennio a venire in una scuola primaria di Treviso e, per la precisione, presso l'Istituto Comprensivo Treviso 2 "SERENA" (AMBITO VEN0000015), classe di concorso: EEEE, tipologia di posto: comune (**doc. n. 10**).

Anche la graduatoria degli insegnanti in ruolo, di cui al Bollettino dei trasferimenti a livello nazionale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 fase "C", confermava che la ricorrente era stata assegnata, con punteggio 19 e per posto comune, a VENETO AMBITO 0015, ovvero un ambito diverso da quelli indicati dalla ricorrente, sia quale prima preferenza (CAMPANIA AMBITO 0013) e sia quali preferenze successive; di fatto perdendo i 6 punti attribuiti per il ricongiungimento familiare, oltre che i 7 punti (4+3) attribuiti per la presenza di figli minorenni e senza tener conto della stato di handicap e di invalidità in cui versava e verso tuttora la figlia della ricorrente (Maria) di età inferiore ai sei anni (**doc. n. 11**).



Peraltro dalla disamina del citato elenco di mobilità relativo ai trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria relativo all'a.s. 2016/2017 emerge *ictu oculi* che numerosi insegnanti aventi un punteggio uguale o inferiore rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione triennale in una scuola primaria facente parte di uno degli Ambiti, territoriali o provinciali, scelti dalla sig.ra Nevano e per i quali la stessa aveva espresso la sua preferenza, stante anche le surriferite esigenze di ricongiungimento familiare e di assistenza a due figli minorenni, rispettivamente di età inferiore ad anni sei ed inferiore ad anni diciotto, nonché le specifiche esigenze della figlia Maria di 5 anni di età, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed altresì invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990.

Invero, dal suddetto elenco dei trasferimenti si evince che altri docenti, partecipanti alla stessa procedura di mobilità, per la stessa fase, per lo stesso grado scolastico, con punteggio uguale o inferiore a quello vantato dalla odierna ricorrente, sono stati assegnati nelle sedi prescelte dalla sig.ra Nevano e/o comunque in sedi di gran lunga viciniori rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla stessa ricorrente; addirittura, alcuni Ambiti fra quelli di preferenza della ricorrente (punti 19) sono stati assegnati ad insegnanti in possesso di punti 0 (zero)!!!

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fra migliaia di casi facilmente riscontrabili dai suddetti bollettini e dalle relative graduatorie, di seguito qualche esempio particolarmente eclatante:

<i>CODICE FISCALE</i>	<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>PUNTI</i>
<i>BLDSVN63L49C034R</i>	<i>Baldassi</i>	<i>Silvana</i>	<i>0</i>
<i>BRBDBR86C66G489C</i>	<i>Barbi</i>	<i>Debora</i>	<i>0</i>
<i>BRNRTI61T62C352G</i>	<i>Bruni</i>	<i>Rita</i>	<i>0</i>
<i>CHNMRS61L60G317Y</i>	<i>Chianello</i>	<i>Maria Rosaria</i>	<i>0</i>
<i>CRSSMN74T48F839H</i>	<i>Caruso</i>	<i>Simona</i>	<i>0</i>
<i>CTRDNL82H56H224R</i>	<i>Cotroneo</i>	<i>Danila</i>	<i>0</i>
<i>DDDCRL59D49L924F</i>	<i>Deidda</i>	<i>Carla</i>	<i>0</i>



<i>DRDGPP67E46L540E</i>	<i>Eduardo</i>	<i>Giuseppina</i>	<i>0</i>
<i>MGLSNT82E58F839F</i>	<i>Magliulo</i>	<i>Assunta</i>	<i>0</i>
<i>SPNMRA64B61G273N</i>	<i>Spano'</i>	<i>Maria</i>	<i>0</i>
<i>TRNNNN73E70D423Z</i>	<i>Tranchida</i>	<i>Antonina</i>	<i>0</i>
<i>VRQPRZ87T62F839Y</i>	<i>Varquez</i>	<i>Patrizia</i>	<i>0</i>
<i>BFLCNZ71D50H860Q</i>	<i>Bifulco</i>	<i>Cinzia</i>	<i>0</i>
<i>CRNPRZ63C47G309M</i>	<i>Carandente</i>	<i>Patrizia</i>	<i>0</i>
<i>DLLFNC83C49C372S</i>	<i>Delladio</i>	<i>Francesca</i>	<i>0</i>
<i>PRNRFL63R52L245U</i>	<i>Pirone</i>	<i>Raffaella</i>	<i>0</i>
<i>BNDMCC76M59B963L</i>	<i>Beneduce</i>	<i>Monica Carmela</i>	<i>0</i>
<i>MBRGNN66E68L259H</i>	<i>Embrione</i>	<i>Gaetanina</i>	<i>0</i>
<i>DTLBDT76D43D488H</i>	<i>Diotallevi</i>	<i>Benedetta</i>	<i>0</i>
<i>GRDLNE72B65Z112N</i>	<i>Giordano</i>	<i>Elena</i>	<i>0</i>

Quanto sopra, si badi bene, solo considerando gli insegnanti in possesso di punteggio pari a “zero” (sic!!!).

Nel caso di specie, come già accennato, le irregolarità e gli errori riguardano migliaia di posizioni, come del resto si evince dalla semplice lettura del citato Bollettino dei trasferimenti a livello nazionale (doc. n. 11, posizioni da n. 29 a n. 5101).

In proposito, al fine di una più agevole lettura dei documenti, nel confronto col punteggio acquisito dalla ricorrente (doc. n. 11, posizione n. 5101), nel suddetto Bollettino dei trasferimenti a livello nazionale si è provveduto a mettere in risalto le posizioni ed i campi relativi a buona parte degli insegnanti che hanno indebitamente scavalcato la ricorrente con una diversa colorazione, ovvero: posizioni con punti “zero” evidenziate con il color “arancione”; posizioni con punti da “1” a punti “19” evidenziate con il color “giallo”; posizione della ricorrente con punti “19” evidenziata con il color “verde” (doc. n. 11, posizioni evidenziate da n. 29 a n. 5101).

Ma vi è di più!

Nell’ambito dello sconcertante quadro appena delineato, come se già non bastasse, circoscrivendo l’indagine agli Ambiti Territoriali della Provincia di Napoli, la situazione si appalesa ancora più illegittima, ingiusta e contraria ad ogni principio e regola logico-normativa. Invero, dall’esame del Bollettino dei trasferimenti per la



scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 relativo al solo Ambito Campania - Provincia di Napoli (**doc. n. 12**), si evidenzia come decine e decine di insegnanti con punteggio inferiore o uguale a quello vantato dalla odierna ricorrente sono stati assegnati nelle sedi provinciali prescelte dalla sig.ra Nevano e, segnatamente, proprio nelle tre sedi indicate (nell'ordine) dalla ricorrente come primi tre ambiti di preferenza, ovverosia gli Ambiti Territoriali:

1°) CAMPANIA AMBITO 0013;

2°) CAMPANIA AMBITO 0014;

3°) CAMPANIA AMBITO 0012.

Nuovamente, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>DATA DI NASCITA</i>	<i>PUNTI</i>
<i>De Simone</i>	<i>Clementina</i>	<i>11/09/1974</i>	<i>3</i>
<i>Cagnassi</i>	<i>Annalisa</i>	<i>05/02/1985</i>	<i>8</i>
<i>Del Gaudio</i>	<i>Giovanna Battista</i>	<i>25/02/1965</i>	<i>10</i>
<i>Ciasullo</i>	<i>Francesca</i>	<i>06/04/1958</i>	<i>12</i>
<i>De Lorenzo</i>	<i>Anna</i>	<i>31/01/1970</i>	<i>12</i>
<i>Felaco</i>	<i>Armando</i>	<i>03/06/1979</i>	<i>12</i>
<i>Ponticelli</i>	<i>Rosa</i>	<i>14/08/1969</i>	<i>12</i>
<i>Russo</i>	<i>Anna</i>	<i>25/01/1971</i>	<i>12</i>
<i>Di Donna</i>	<i>Maria Rosaria</i>	<i>27/07/1978</i>	<i>12</i>
<i>Lumia</i>	<i>Alessia</i>	<i>27/07/1981</i>	<i>12</i>
<i>Nunziata</i>	<i>Annalia</i>	<i>18/09/1981</i>	<i>12</i>
<i>Prebenda</i>	<i>Lucia</i>	<i>24/08/1977</i>	<i>12</i>
<i>Settino</i>	<i>Elena</i>	<i>20/09/1974</i>	<i>12</i>
<i>D'agostino</i>	<i>Gemma</i>	<i>04/09/1968</i>	<i>13</i>
<i>Cafiero</i>	<i>Anna</i>	<i>26/10/1981</i>	<i>13</i>
<i>Di Maro</i>	<i>Raffaella</i>	<i>29/03/1984</i>	<i>13</i>
<i>Iervasi</i>	<i>Rosa</i>	<i>30/05/1979</i>	<i>13</i>
<i>Barbato</i>	<i>Carmela</i>	<i>01/01/1962</i>	<i>14</i>
<i>Criscuolo</i>	<i>Eugenia</i>	<i>02/12/1965</i>	<i>15</i>



<i>Malinconico</i>	<i>Luisa</i>	<i>09/01/1956</i>	<i>15</i>
<i>Maione</i>	<i>Maddalena</i>	<i>15/07/1969</i>	<i>15</i>
<i>Colantoni</i>	<i>Vincenzina</i>	<i>09/06/1968</i>	<i>15</i>
<i>Malafronte</i>	<i>Maria Rosaria</i>	<i>30/01/1978</i>	<i>15</i>
<i>Pascucci</i>	<i>Alessandra</i>	<i>06/08/1983</i>	<i>15</i>
<i>Torti</i>	<i>Stefania</i>	<i>12/10/1975</i>	<i>15</i>
<i>Spiezia</i>	<i>Giuditta</i>	<i>08/05/1970</i>	<i>16</i>
<i>Calabrese</i>	<i>Annunziata</i>	<i>23/04/1967</i>	<i>17</i>
<i>Ederoclite</i>	<i>Mario</i>	<i>04/10/1983</i>	<i>17</i>
<i>Di Somma</i>	<i>Antonietta</i>	<i>31/05/1978</i>	<i>17</i>
<i>Gengo</i>	<i>Anna Rita</i>	<i>24/04/1979</i>	<i>17</i>
<i>La Gatta</i>	<i>Lina</i>	<i>05/01/1983</i>	<i>17</i>
<i>Morra</i>	<i>Claudia</i>	<i>15/03/1965</i>	<i>17</i>
<i>Errico</i>	<i>Marilena</i>	<i>13/08/1978</i>	<i>17</i>
<i>Sciarra</i>	<i>Daniela</i>	<i>13/11/1976</i>	<i>17</i>
<i>Lauro</i>	<i>Giovanna</i>	<i>23/07/1980</i>	<i>17</i>
<i>Polisi</i>	<i>Antonella</i>	<i>06/09/1981</i>	<i>17</i>
<i>Baldini</i>	<i>Paola</i>	<i>23/05/1960</i>	<i>18</i>
<i>Esposito</i>	<i>Paolo</i>	<i>16/03/1965</i>	<i>18</i>
<i>Castaldo</i>	<i>Michelina</i>	<i>12/03/1975</i>	<i>18</i>
<i>Lamberti</i>	<i>Sonia</i>	<i>04/09/1965</i>	<i>18</i>
<i>Matarese</i>	<i>Debora</i>	<i>27/07/1973</i>	<i>18</i>
<i>Pisacane</i>	<i>Giuseppina</i>	<i>11/09/1973</i>	<i>18</i>
<i>Vitelli</i>	<i>Mariagrazia</i>	<i>02/01/1967</i>	<i>18</i>
<i>Giuliano</i>	<i>Antonietta</i>	<i>10/07/1965</i>	<i>18</i>

Anche in questo caso, al fine di agevolare la lettura dei documenti, nel confronto col punteggio acquisito dalla ricorrente (punti 19), nel suddetto Bollettino dei trasferimenti relativo al solo Ambito Campania - Provincia di Napoli si è provveduto ad evidenziare in “giallo” le posizioni ed i campi relativi a buona parte degli insegnanti trasferiti in tale Ambito (con punteggio inferiore a 19) che hanno indebitamente scavalcato la ricorrente (doc. n. 12, posizioni evidenziate in giallo).



In definitiva, ancora una volta l'Amministrazione resistente in maniera illegittima ed errata non ha minimamente tenuto conto e/o in alcun modo considerato, né il punteggio complessivo della ricorrente, né le preferenze territoriali (regionali, provinciali e di Ambito) espresse da quest'ultima, né il criterio di vicinorietà, né il criterio di priorità per le tipologie di posto (posto comune e posto lingua inglese), né i 6 punti attribuiti per il ricongiungimento familiare, né i 7 punti (4+3) attribuiti per la presenza di due figli minorenni e neppure la peculiare situazione di salute e le relative specifiche esigenze della figlia della ricorrente (Maria), riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed altresì invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990.

Non è tutto!

Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nel primo ambito di preferenza scelto dalla ricorrente (Ambito Campania 0013) ma anche per gli altri ambiti territoriali, scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello illegittimamente ed erroneamente assegnato alla ricorrente stessa.

A tutto ciò si aggiunga che, in relazione ai medesimi e suddetti ambiti territoriali, sono stati individuati posti assegnati dall'Amministrazione resistente nel corso della fase "D" (successiva alla fase "C"), e, quindi, ingiustamente e per errore ignorati nella stessa fase "C", cui ha partecipato la ricorrente.

Ed invero la pubblicazione di tali trasferimenti ha sortito su tutto il territorio nazionale una serie di critiche e di segnalazioni, atteso che docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, si sono visti assegnati a sedi di servizio diverse da quelle scelte come prime preferenze, in quanto quest'ultime sono state coperte da docenti con minor o egual punteggio: il tutto in dispregio al principio secondo cui l'assegnazione della sede di servizio per i partecipanti alla mobilità territoriale in parola è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno sulla base del punteggio attribuito.

L'illegittimità di tutte le operazioni e le fasi in questione, nonché gli innumerevoli errori compiuti dal MIUR nella gestione dell'intera procedura di mobilità, sono così gravi, macroscopici e notori, che hanno sin da subito trovato ampia menzione sulla



stampa nazionale, sia specializzata che generalista; fra i tanti, l'articolo "*Mobilità insegnanti nel caos: «cervelloni informatici in tilt»*", pubblicato il 27.07.2016 dal "Corriere della Sera", rinvenibile su internet all'indirizzo: http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml?refresh_ce-cp (**doc. n. 13**).

Sull'operato dell'Amministrazione resistente si è altresì abbattuta in innumerevoli occasioni la scure dei Giudici del Lavoro di un po' tutto lo Stivale.

A titolo puramente esemplificativo, in merito a casi analoghi a quello della odierna ricorrente, fra i tanti si mettono in evidenza i seguenti provvedimenti giudiziari:

- Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.2016, che ha accertato che il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando gli ordini degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento presentata da una docente, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, c. 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 08.04.2016, dell'O.M. n. 241/2016 e dell'art. 28, c. 1, D.P.R. n. 487/1994. Per tali ragioni, l'assegnazione della docente all'Ambito territoriale attribuito è stata dichiarata illegittima e l'Amministrazione è stata condannata a destinare la docente ad una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria;
- Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016, che ha espresso un giudizio di pari tenore, censurando in egual misura la condotta dell'Amministrazione ed ordinando a quest'ultima l'assegnazione della docente ad un Ambito territoriale della provincia di residenza della ricorrente;
- Tribunale di Foggia, ordinanza del 06.10.2016, che ha interamente confermato il suddetto orientamento, condannando l'Amministrazione ad assegnare la docente ad una delle sedi afferenti all'Ambito territoriale prescelto da quest'ultima come prima preferenza;
- Tribunale di Brindisi, ordinanze varie emanate fra nei giorni 11-12.10.2016, con le quali ancora una volta si afferma la bontà del diritto azionato e si censura



l'operato dell'Amministrazione;

- Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.11.2016, con la quale, oltre a riconoscere l'illegittimità dei trasferimenti operati dal MIUR ed a ribadire le esigenze di tutela in favore della lavoratrice, sulla scorta della corretta interpretazione dell'art. 6 CCNI del 08.04.2016, chiarisce che, diversamente opinando, si giungerebbe paradossalmente a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenza ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., fatto proprio dall'art. 28 D.P.R. n. 487/1994”*;
- Tribunale di Padova, ordinanza del 28.11.2016, esattamente in linea con le precedenti pronunce;
- Tribunale di Pavia, ordinanza del 01.12.2016, anch'essa dello stesso orientamento, che ha sancito l'illegittimità del sistema informatico predisposto dal Miur;
- Tribunale di Treviso, ordinanza del 24.01.2017, con la quale è stato disposto il trasferimento ad una scuola pugliese di una docente salentina che era stata assegnata ad una scuola di Treviso. Il caso è praticamente identico a quello della ricorrente, atteso che anche l'insegnante pugliese, assunta di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria, era madre di due bambini di 5 e 8 anni ed era stata trasferita da Salice Salentino (LE) a Treviso e quindi costretta ad allontanarsi dalla propria famiglia ad una distanza di oltre mille chilometri;
- Tribunale di Pavia, sentenza del 21.03.2017, con la quale ancora una volta la P.A. è stata condannata a provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all'interno della Regione di residenza, su posto comune e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

D'altra parte la lista dei provvedimenti, cautelari e non, emessi in favore dei ricorrenti/insegnanti sarebbe praticamente infinita.



In data 25.10.2016 la sig.ra Nevano, in qualità di diretta interessata, altresì presentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania apposita richiesta di accesso ad atti e documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990 (**doc. n. 14**), ottenendone in data 09.11.2016 un illegittimo ed inspiegabile rifiuto, carente ed errato sotto il profilo della motivazione, generico, oltre che lacunoso ed inconferente sul piano delle argomentazioni (**doc. n. 15**).

L'odierna ricorrente, gravemente lesa dall'illegittima ed ingiusta assegnazione operata dall'Amministrazione, facendo nuovamente presente tutti i suoi requisiti e tutte le accennate situazioni in cui la stessa versava, ha dapprima presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria presso la Provincia di Napoli (**doc. n. 16**) e quindi ha inoltrato per l'anno scolastico 2017/2018 domanda di trasferimento per la scuola primaria (**doc. n. 17**), indicando con grado decrescente di preferenza le seguenti destinazioni:

- CAMPANIA AMBITO 0013;
- PROVINCIA NAPOLI;
- PROVINCIA CASERTA;
- PROVINCIA AVELLINO;
- PROVINCIA BENEVENTO;
- PROVINCIA SALERNO;
- PROVINCIA FROSINONE.;
- LAZIO AMBITO 0001;
- LAZIO AMBITO 0002;
- LAZIO AMBITO 0003;
- PROVINCIA ISERNIA;
- PROVINCIA LATINA;
- PROVINCIA FIRENZE;
- PROVINCIA PERUGIA;
- PROVINCIA TERNI.

Pertanto, come si evince dalla stessa domanda di trasferimento per la scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018 (pag. 1), avendo nel frattempo effettivamente



prestato un anno di servizio dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, la sig.ra Nevano aveva accresciuto il suo punteggio base ed aveva acquisito 25 punti, a cui andavano pur sempre aggiunti ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare, ulteriori 7 punti (4+3) per la presenza di due figli minorenni, oltre a considerare la situazione di handicap e di invalidità della figlia minore Maria.

Nonostante tutto ciò, l'esito non è stato quello sperato.

L'odierna ricorrente, in un ultimo tentativo teso a veder riconosciute le sue fondate ragioni, facendo nuovamente presente tutti i suoi requisiti e tutte le accennate situazioni in cui la stessa versava, presentava altresì domanda di passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia per l'anno 2017/2018 (**doc. n. 18**), indicando con grado decrescente di preferenza le seguenti destinazioni:

- CAMPANIA AMBITO 0013;
- CAMPANIA AMBITO 0014;
- CAMPANIA AMBITO 0018;
- CAMPANIA AMBITO 0021;
- CAMPANIA AMBITO 0017;
- CAMPANIA AMBITO 0020;
- CAMPANIA AMBITO 0019;
- PROVINCIA DI NAPOLI;
- CAMPANIA AMBITO 0007;
- PROVINCIA DI CASERTA;
- CAMPANIA AMBITO 0001;
- CAMPANIA AMBITO 0004;
- CAMPANIA AMBITO 0023;
- CAMPANIA AMBITO 0005;
- LAZIO AMBITO 0020.

Anche in quest'occasione il riscontro è stato negativo.

Il contegno serbato dalla P.A. resistente ed il *modus operandi* illegittimo, ingiusto, erroneo e contraddittorio assunto dalla stessa inducono la ricorrente ad adire codesto



On.le. Tribunale, affinché in via cautelare e d'urgenza, tuteli i suoi diritti ed interessi, atteso che la sig.ra Nevano è stata assegnata per tre anni (oltre quelli a seguire) ad una sede distante dalla propria residenza familiare e soprattutto dai suoi due figli minorenni (5 e 13 anni), di cui la più piccola (Maria) riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990.

Si noti come tale allontanamento abbia rappresentato e rappresenti ancora un vero e proprio sradicamento per la sig.ra Maria Grazia Nevano, con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche ben due figli minori, di cui la figlia più piccola (Maria) anche portatrice di handicap ed invalidità.

Tutto ciò non è e non potrà mai essere suscettibile di ristoro meramente economico!

Peraltro, come si avrà cura di dimostrare, nel caso di specie sono ravvisabili tutti i presupposti per disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e d'urgenza richiesti, anche alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

* * *

SUL FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C. 108, L. N. 107/2015; DELL'ART. 6 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DEL 08.04.2016; DELL'ART. 12 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DEL 08.04.2016.

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DEL 08.04.2016.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990; DELL'ART. 28, C. 1, D.P.R. N. 487/1994.

ECESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST..



Come è noto la riforma scolastica, c.d. "Buona Scuola", approvata con L. n. 107/2015, prevede un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2015/2017, articolato in diverse fasi.

La ricorrente è stata assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso EEEE, posto comune e posto di lingua inglese nell'ambito della fase C del predetto piano, attingendo dalle GAE.

A mente dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, coloro che sono stati assunti nell'ambito di tale fase dovevano presentare domanda di mobilità. Dispone, infatti quest'ultima norma:

“Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati”.

Sul punto, viene in rilievo anche il "CCNI di mobilità del personale docente" del 08.04.2016, laddove, all'allegato 1, si legge:



"EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

*Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzione 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento [...] Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio [...] **I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM**".*

Pertanto, in virtù di tale norma, l'assegnazione all'ambito territoriale deve avvenire sulla base della tabella di vicinanza allegata all'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016.

Un primo dato inizia a delinearsi: la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente è di mobilità territoriale e non già professionale, pertanto il criterio di assegnazione dell'ambito deve avvenire in forza del principio di vicinorietà, in base al punteggio conseguito ed in ragione delle suesposte particolari condizioni e situazione in cui si trova la sig.ra Nevano.

Sul punto pacifica e costante giurisprudenza ha evidenziato che: *"Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede"* (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 14.01.2013, n. 161; Cons. Stato, sez. IV, 18.10.2011, n. 5603; Cons. Stato, sez. IV, 18.10.2011, n. 5608).

Dunque, il criterio dello scorrimento della graduatoria è una regola a cui l'Amministrazione non può derogare, a prescindere dall'esigenza amministrativa eventualmente invocata, in quanto una deroga in tal senso comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dalla nostra Carta costituzionale e, pertanto, lo scorrimento della graduatoria vincola l'Amministrazione.



Per altro verso, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale ed infatti, come tale, è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni personali e familiari del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, TAR Campania – Napoli, sez. VI, 21.03.2007, n. 2620).

Nel caso di specie, è accaduto che all'esito delle operazioni di mobilità, numerosi insegnanti, aventi un punteggio inferiore o equivalente rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione triennale in una scuola primaria facente parte dell'Ambito di preferenza scelto dalla sig.ra Nevano, nonostante le surriferite esigenze della ricorrente di ricongiungimento familiare e di assistenza dei suoi due figli minorenni (5 e 13 anni), di cui, lo si ricorda, la più piccola (Maria) riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990.

Di contro, la docente Nevano è stata trasferita per tre anni all'Ambito Veneto 0015 - Treviso Sud e, segnatamente, presso l'Istituto Comprensivo Treviso 2 "Serena", sito in Treviso, tipo posto: comune, classe di concorso: EEEE, scuola primaria.

Tanto sarebbe sufficiente a definire la presente *querelle*, stante la conclamata ed ingiusta disparità di trattamento compiuta ai danni della ricorrente.

Peraltro, la contestata assegnazione risulta erronea sotto un ulteriore e distinto profilo.

In dispregio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di affidarsi ad un sistema informatico secondo una specifica formula (c.d. "algoritmo"), che non è mai stato possibile conoscere.

Sicché tutti i docenti, compresa la ricorrente, che hanno preso parte alla mobilità territoriale si sono visti assegnare ad una sede senza comprenderne le ragioni, ovvero senza poter ripercorrere l'iter logico giuridico seguito dalla P.A. per giungere a tale scelta: il tutto in plateale violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e di quella corposa giurisprudenza, ben nota anche a codesto On.le Tribunale, al punto tale che ci si



astiene dal farne accademica citazione.

Ad ogni buon conto, stante l'acclarata circostanza secondo cui le sedi relative alle preferenze d'Ambito territoriale e provinciale sono state occupate da docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, quest'ultima è stata suo malgrado costretta a ricercare le ragioni di tale disparità di trattamento, oltre che gli errori dell'algoritmo in questione.

In sede di presentazione della già citata domanda di mobilità territoriale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 la docente Nevano ha indicato:

- quale primo ambito di preferenza "CAMPANIA 0013";
- quale secondo "CAMPANIA 0014";
- al terzo posto "CAMPANIA 0012";
- e così, a seguire, gli ulteriori ambiti territoriali, in maniera inversa rispetto alla distanza dal Comune di residenza, tenendo conto delle necessità, esigenze e bisogni suoi e della sua famiglia;
- dopodiché, nell'ambito territoriale prescelto, il seguente ordine di preferenza "1° posto comune - 2° posto lingua".

Le domande di mobilità territoriali sorto state vagliate da parte resistente mediante il predetto sistema informatico (c.d. "algoritmo"), che avrebbe dovuto verificare se nel primo Ambito territoriale prescelto dalla docente Nevano in sede di formulazione della domanda in parola, vale a dire "Campania 0013", fosse disponibile prioritariamente un posto comune ed, in mancanza, un posto di lingua inglese.

E solo in assenza di disponibilità nel posto comune o nel posto lingua inglese nel primo ambito territoriale prescelto dalla sig.ra Nevano, la P.A. avrebbe dovuto cercarne altro (prima comune e poi di lingua inglese) nell'ambito territoriale successivamente indicato dalla docente e così via.

Sul punto, vengono in rilievo l'art. 6 del CCNI mobilità scuola (**doc. n. 19**), che precisa che: "1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. [...] La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali*", oltre che l'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (**doc. n. 20**), disciplinante



la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 e le modalità di applicazione del CCNI della mobilità in parola.

Invero, quest'ultima norma così dispone: *“I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico di circolo sono richiedibili nella fase provinciale dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità, attraverso l'espressione e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili”*.

In altri termini, nel caso di preferenze di ambito sono esaminate progressivamente nell'ordine richiesto le tipologie di posti esistenti in ciascun ambito.

Di contro, nel caso di specie, mediante il sistema informatizzato, codesta P.A. ha erroneamente assegnato alla docente Nevano, su posto comune, l'Ambito territoriale Veneto 0015 (Treviso Sud) tanto in dispregio a quanto surriferito, al criterio di vicinorietà, al criterio di priorità per le tipologie di posto, nonché alla circostanza che nella domanda è stata evidenziata dalla ricorrente l'esigenza di ricongiungimento familiare e di assistenza dei suoi due figli minorenni (5 e 13 anni), di cui, si ricordi, la più piccola (Maria) riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990.

Peraltro, l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto è stata anche denunciata dagli organismi sindacali, che hanno più volte rimarcato come: *«Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate*



nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili». Sul punto, vale la pena consultare l'articolo: *“Mobilità. FLCGIL: algoritmo è stato diverso rispetto al Contratto e ha funzionato male, bisogna rifare le operazioni. Ecco gli errori”*, pubblicato in data 04.08.2016 sulla rivista elettronica “Orizzonte Scuola” e consultabile sul sito internet: <http://www.orizzontescuola.it/mobilit-flcgil-algoritmo-stato-diverso-rispetto-al-contratto-e-ha-funzionato-male-bisogna-rifar> (**doc. n. 21**), laddove, oltre alla errata applicazione della regola sulle priorità tra le diverse tipologie di posto, si mettono altresì in evidenza le ulteriori falle del sistema informatico del MIUR, ovvero: posti rimasti vacanti in alcuni Ambiti territoriali senza che i docenti siano stati soddisfatti; mancato rispetto delle diverse fasi della procedura; errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto di sostegno; mancato rispetto dell'ordine degli Ambiti indicati nella domanda.

Alla stregua di quanto su esposto, anche per tale motivo il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento, atteso che l'assegnazione della ricorrente è stata disposta violando altresì il criterio di priorità tra le tipologie di posto.

Il *modus operandi* della P.A. resistente deve considerarsi altresì erroneo sotto un ulteriore e distinto profilo.

Invero, il sistema informatico (c.d. algoritmo) adoperato dal MIUR per l'esame delle domande di mobilità in parola ha errato nel non rendere disponibili tutti i posti vacanti.

In argomento risulterà utile svolgere un esempio.

Si prendano due soggetti: il docente A ed il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un ulteriore posto libero, capace di assicurare che sia possibile il movimento; cioè, quando il sistema informatico deve accontentare il docente A, il docente B deve essere già stato trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato. Questo spiegherebbe - inverosimilmente - perché docenti con punteggio più basso si



ritrovano in provincia, sotto casa, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, con un punteggio minore, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

In argomento, risulta essere molto interessante l'articolo: *“Mobilità primaria, come ha funzionato l'algoritmo: perché un insegnante con meno punti ha ottenuto posto migliore”*, pubblicato in data 01.08.2016 sulla rivista elettronica “Orizzonte Scuola” e rinvenibile al seguente indirizzo internet: <http://www.orizzontescuola.it/mobilit-primaria-come-ha-funzionato-lalgoritmo-perch-insegnante-meno-punti-ha-ottenuto-posto-mi/> (**doc. n. 22**).

Di contro, il sistema informatico, ovvero la P.A. resistente avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase) ed in favore dell'insegnante A.

Tanto avrebbe evitato di coinvolgere nello scorrimento della graduatoria l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo in questo modo i docenti interessati, segnatamente l'odierna ricorrente, avrebbero avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

Ciò avrebbe permesso di assegnare le sedi nel rispetto dei punteggi conseguiti da ciascun docente e delle preferenze di ambito territoriale espresse nella relativa domanda di mobilità.

Parimenti dicasi per tutti gli altri Ambiti, che quand'anche non fossero stati indicati in domanda, sarebbero potuti essere sede di lavoro dell'odierna ricorrente, in quanto l'elenco delle “preferenze” sarebbe dovuto essere “completato” dal MIUR secondo il criterio della “vicinanza”, di cui alle relative tabelle della citata O.M. n. 241/2016; la qualcosa nel caso di specie non è affatto avvenuta.

Alla luce di quanto su esposto, appare evidente il diritto della ricorrente ad essere



assegnata ad una cattedra nel luogo di residenza (Napoli) o in uno dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Campania 0013 o comunque in una delle sedi immediatamente disponibili, secondo l'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità, nel rispetto del principio di vicinorietà e del punteggio conseguito, considerati gli specifici titoli, le esigenze e le ragioni che caratterizzavano e tuttora caratterizzano la vita personale, familiare e di madre, con una figlia minorenni, invalida e portatrice di handicap, della odierna ricorrente.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

L'ingiusto ed erroneo trasferimento integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile, tale da necessitare il ricorso allo strumento di tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., per quanto in appresso si andrà ad evidenziare.

A mente dell'art. 1, comma 98, L. n. 107/2015 e 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, la contestata assegnazione all'ambito territoriale Veneto 0015 (Treviso Sud) ha durata triennale e verrà riconfermata anche successivamente, fin a quando (praticamente in prossimità dell'età per il pensionamento) la sig.ra Nevano non dovesse riuscire ad ottenere l'agognato trasferimento.

La mancata concessione dell'invocata misura cautelare e d'urgenza, stante l'assegnazione in parola, determinerà irrimediabilmente l'impossibilità di ottenere il ricongiungimento familiare, l'impossibilità di prestare la necessaria assistenza ai suoi due figli minorenni, di cui la più piccola (Maria) riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990, ovvero l'impossibilità di vedersi assegnare una cattedra nel luogo di residenza (Napoli) o almeno in uno dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Campania 0013.

Infatti, le ormai già residue e rimanenti vacanze in organico, sempre che ve ne siano ancora, saranno eventualmente a breve e comunque coperte da altri docenti. Sul punto, eloquenti sono le considerazioni svolte in un caso analogo dal Tribunale di Bari, nella sua ordinanza del 11.12.2008, con cui è stata accolta la misura cautelare richiesta, così argomentando: "*Ed invero, non v'è dubbio che la*



sottrazione della cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione [...] con relative evidenti gravi difficoltà logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari, essendo obbligata a prendere ogni giorno la propria autovettura, percorrendo una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità, con i relativi rischi. Il Tribunale quindi ha condiviso la tesi dell'insegnante che aveva sostenuto che «una cosa era l'insegnamento in un prestigioso liceo della città, altra l'insegnamento in un istituto professionale situato alla periferia di un quartiere noto alle cronache giornalistiche per l'alto livello di criminalità ed il degrado sociale».

Nel caso di specie si rimarca che la sig.ra Nevano è stata assegnata ad una scuola primaria di Treviso, che si trova ad una distanza di quasi 1.000 km dal comune di residenza della ricorrente, per raggiungere la quale, salvo imprevisti vari, ci vogliono non meno di 8 ore di macchina, percorrendo autostrade a pedaggio, strade statali, regionali e provinciali, alcune anche in pessime condizioni e quindi, soprattutto d'inverno e/o con il mal tempo, anche potenzialmente pericolose ovvero occorrono non meno di 8 ore di treno ed autobus, con almeno cinque cambi di mezzi di trasporto lungo il percorso.

Più di recente si segnala altresì l'ordinanza del 03.09.2016 del Tribunale di Salerno, che ha sospeso il trasferimento di una docente, statuendo l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR per evadere le richieste di mobilità. A tal proposito, eloquente è l'articolo dal titolo: “*Stop del giudice al trasferimento del docente in Emilia*”, pubblicato in data 02.09.2016 da “Il Mattino” e rinvenibile al seguente indirizzo internet: http://www.ilmattino.it/salerno/stop_del_giudice_al_trasferimento-1943169.html (**doc. n. 23**).

Non solo.

Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente, residente a Napoli, è madre di due bambini, entrambi minorenni, dei quali la più piccola (Maria) è stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 ed è invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della Legge n. 118/1971 e della Legge n. 289/1990.

Stante l'illegittimo trasferimento e le surriferite esigenze familiari ed assistenziali, la



sig.ra Nevano ha chiesto di essere assegnata provvisoriamente ad una scuola primaria del luogo di residenza, ovvero del Comune di Napoli.

Tuttavia, l'assegnazione provvisoria dura solo un anno e comporta per il docente che la chiede la perdita del c.d. "punteggio di continuità", slittando in coda a chi non usufruisce di tale *extrema ratio*.

Invero, all'allegato "D" del CCNI mobilità personale docente del 08.04.2016, nella tabella "A", nella parte dedicata alla valutazione dell'anzianità di servizio, al punto "C" si legge che: *"per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità [vengono attribuiti] 6 punti"*; tuttavia, alla nota 5 di tale allegato, si precisa che: *"Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale"*.

Non possono dunque nutrirsi dubbi sulla circostanza che l'assegnazione provvisoria, laddove fosse riconosciuta, interromperebbe l'anzidetto punteggio di continuità, determinando così ingiuste conseguenze negative per la ricorrente, che in parte già si sono prodotte, in parte si stanno ancora consumando ed in parte si produrranno nei mesi e negli anni a seguire, atteso che irrimediabilmente pregiudicheranno l'assegnazione della sede di servizio anche per i successivi anni di insegnamento.

Ad ogni modo, quand'anche fosse concessa l'assegnazione provvisoria (avente durata annuale), una volta terminato tale eventuale periodo, essendo impensabile ed impossibile percorrere quotidianamente la tratta Napoli-Treviso per raggiungere la sede di servizio e far ritorno a casa dopo il lavoro – andata e ritorno per un totale di circa 1.700-1.800 km al giorno ed almeno 8 ore di viaggio, salvo imprevisti e salvo traffico (in caso di viaggio in auto) ovvero salvo ritardi, disservizi, scioperi e/o perdita di coincidenze (nel caso di viaggio in treno e bus) – la sig.ra Nevano, di certo fino all'anno 2019 e successivamente fin a quando non otterrà il trasferimento nell'Ambito richiesto, sarà costretta, oltre alle spese di viaggio, ad accollarsi altresì le spese di vitto e di un alloggio in prossimità della sede di servizio, con una conseguente, evidente ed ingiusta sottrazione di tempo e di risorse economiche ed affettive alla propria famiglia e, significativamente, ai suoi due bambini minorenni.

L'erroneo trasferimento per giunta ha costretto e costringerà inevitabilmente la



ricorrente a lasciare casa quanto meno per l'intera settimana, sottoponendosi a estenuanti viaggi di andata e ritorno al fine di poter essere con la propria famiglia almeno una piccola parte del weekend; ad assumere - dal lunedì al sabato - una babysitter che si occupi dei suoi due bambini minorenni negli atti di vita quotidiana, come ad esempio lavarli, vestirli, prepararli da mangiare, accompagnarli a scuola, espletare i compiti scolastici, portarli dal medico, ecc. ecc.; senza contare le specifiche attenzioni di cui necessita la piccola Maria, portatrice di handicap ed invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Sul punto, si precisa che il marito della ricorrente, sig. Domenico Lahoz, è un libero professionista, che per ragioni di lavoro trascorre l'intera giornata fuori casa, essendo un perito assicurativo, come da documentazione che si allega (**doc. n. 24**).

L'impossibilità di provvedere ai bisogni della propria famiglia ed in particolare dei propri figli, segnatamente della piccola Maria (affetta da seri problemi di salute) costituisce un danno ingiusto che ricade non solo sulla ricorrente, ma altresì su tutta la sua famiglia, tanto da pregiudicare in modo irreversibile ed imprevedibile, data la giovane e delicata fase di crescita dei due figli minori della ricorrente, l'adempimento dei doveri parentali ed il corretto esercizio del diritto di contribuire alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità e della loro integrità fisica e morale.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che l'assegnazione ad una scuola primaria di Treviso determina pregiudizi gravi ed irreparabili alla sfera privata, familiare, affettiva e professionale della ricorrente che - dopo anni di precariato e l'entrata in ruolo solo nell'anno scolastico 2015/2016 - vedrebbe svanita la possibilità di prestare servizio vicino al proprio nucleo familiare in forza di scelte illegittime, ingiuste ed erronee della P.A.

Emerge dunque in maniera incontrovertibile l'indefettibile necessità, da parte della sig.ra Maria Grazia Nevano, di ricorrere all'ausilio della tutela cautelare, atteso che i tempi per l'instaurazione di un giudizio ordinario renderebbero vana ogni azione da parte della stessa sig.ra Nevano volta all'assegnazione di una cattedra nel Comune di residenza o almeno nell'Ambito Campania 0013.

* * *



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

In argomento costante Giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che: *“sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04). Infatti, la funzione dell’istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e, se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, il ricorrente non potrebbe conseguire quanto richiesto. L’istituto in parola, invece, non ha la funzione di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall’inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. civ., sent. n. 4714/04; Trib. Ravenna, sez. lav., ord. del 22.11.2016; Trib. Taranto, sez. lav., ord. del 10.01.2017.*

Per mero tuziorismo giuridico, fermo quanto precede, laddove l’Ill.mo Giudice adito dovesse ritenerlo necessario, ricorrendo i presupposti di cui all’art 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato del MIUR, ovvero secondo le modalità che si riterranno più idonee, stante l’impossibilità materiale di reperire in tempo ragionevole ed utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

* * *

P.T.M.

La ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale di Treviso, in funzione del Giudice del Lavoro, previa



concessione di decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, mediante ordinanza con audizione delle parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria degli insegnanti in ruolo pubblicata con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell'elenco di mobilità relativo ai trasferimenti interprovinciali, scuola primaria, aa.ss. 2015/2018, con cui la P.A. resistente ha assegnato la ricorrente all'Ambito Veneto 0015 (Treviso), oltre che gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in quanto tutti non conformi alla normativa di settore, al criterio di vicinorietà, al criterio di priorità per tipologie di posto, al punteggio conseguito dalla ricorrente, ai titoli ed alle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla ricorrente; e di conseguenza annullare e/o disapplicare i predetti atti.
- b) per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata immediatamente o a far tempo dalla data che l'on.le Tribunale adito dovesse ritenere ad una scuola primaria del Comune di residenza (Napoli), su posto comune o posto lingua inglese, stante le esigenze di ricongiungimento familiare, di assistenza ai due figli minorenni, di assistenza specifica alla figlia più piccola (Maria), portatrice di handicap ed invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; ovvero, in subordine, in una scuola ricadente all'Ambito Campania 0013; ovvero, in via ulteriormente gradata, in mancanza di posti vacanti (comuni e di lingua inglese) all'Ambito Campania 0013, assegnare la ricorrente in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità e secondo l'ordine di preferenza espresso dalla stessa, nel rispetto del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà, oltreché del punteggio conseguito, dei titoli e delle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla sig.ra Nevano;
- c) condannare le P.A. resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico in una sede del Comune di Napoli ovvero, in subordine, in una sede disponibile nell'Ambito Territoriale Campania 0013, ovvero, in ulteriore subordine, ad altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo



l'ordine di preferenze espresso dalla ricorrente e nel rispetto del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà, oltreché del punteggio conseguito, dei titoli e delle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla sig.ra Nevano;

- d) scongiurare il grave ed irreparabile pregiudizio innanzi illustrato, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto necessario ad assicurare e/o anticipare gli effetti della decisione sul merito, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente all'assegnazione presso una scuola del Comune di Napoli o, in difetto, facente parte dell'Ambito Campania 0013 o, in ulteriore subordine, presso altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenze espresso dalla ricorrente e nel rispetto del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà, oltreché del punteggio conseguito, dei titoli e delle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla sig.ra Nevano, sino alla definizione del giudizio di merito;
- e) con vittoria di spese legali e compensi professionali del presente giudizio, con gli accessori di legge e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio.

* * *

Nell'instaurando giudizio di merito altresì si rassegnano le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale di Treviso, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:

- A) accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria degli insegnanti in ruolo pubblicata con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell'elenco di mobilità relativo ai trasferimenti interprovinciali, scuola primaria, aa.ss. 2015/2018, con cui la P.A. resistente ha assegnato la ricorrente all'Ambito Veneto 0015 (Treviso), oltre che gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in quanto tutti non conformi alla normativa di settore, al criterio di vicinorietà, al criterio di priorità per tipologie di posto, al punteggio conseguito dalla ricorrente, ai titoli ed alle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla ricorrente; e di conseguenza annullare e/o disapplicare i predetti atti.
- B) per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata



immediatamente o a far tempo dalla data che l'on.le Tribunale adito dovesse ritenere ad una scuola primaria del Comune di residenza (Napoli), su posto comune o posto lingua inglese, stante le esigenze di ricongiungimento familiare, di assistenza ai due figli minorenni, di assistenza specifica alla figlia più piccola (Maria), portatrice di handicap ed invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; ovvero, in subordine, in una scuola ricadente all'Ambito Campania 0013; ovvero, in via ulteriormente gradata, in mancanza di posti vacanti (comuni e di lingua inglese) all'Ambito Campania 0013, assegnare la ricorrente in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità e secondo l'ordine di preferenza espresso dalla stessa, nel rispetto del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà, oltreché del punteggio conseguito, dei titoli e delle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla sig.ra Nevano;

- C) condannare le P.A. resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico in una sede del Comune di Napoli ovvero, in subordine, in una sede disponibile nell'Ambito Territoriale Campania 0013, ovvero, in ulteriore subordine, ad altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenze espresso dalla ricorrente e nel rispetto del criterio di priorità per tipologie di posto, del criterio della vicinorietà, oltreché del punteggio conseguito, dei titoli e delle effettive e specifiche esigenze personali e familiari possedute dalla sig.ra Nevano;
- D) con vittoria di spese legali e compensi professionali del presente giudizio, con gli accessori di legge e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

* * * * *

In via istruttoria,

voglia l'On.le Tribunale adito disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione ed il deposito in giudizio ad opera di parte resistente della seguente documentazione, anche al fine di avere effettiva ed ulteriore contezza dell'illegittimità ed erroneità della contestata assegnazione:



- algoritmo, ovvero il principio logico matematico ed informatico, utilizzato dal MIUR per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza ed uguale o minor punteggio negli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente stessa;
- tutti gli atti amministrativi ed i documenti relativi a tutte le domande e richieste di mobilità, di utilizzazione o assegnazione provvisoria e di trasferimento avanzate dalla ricorrente;
- gli elenchi completi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti territoriali di riferimento, con l'indicazione dettagliata del punteggio complessivo, del punteggio per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria e con riserva di esibizione e deposito di ulteriore documentazione, anche a seguito del contegno processuale di controparte.

Trattandosi di giudizio in materia di lavoro, essendo la controversia di valore indeterminabile ed avendo la ricorrente un reddito inferiore a quello di cui all'art. 9 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come da relativa dichiarazione con allegato documento di identità della ricorrente (**doc. n. 4**), si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato.

Si offrono in comunicazione e si depositano in giudizio gli atti ed i documenti di seguito indicati, specificando che il loro deposito avverrà mediante l'invio di una prima busta telematica, alla quale, una volta ricevuto dall'Ufficio l'esito dei controlli manuali, seguirà/anno altra/e busta/e telematica/che, ad integrazione e completamento del primo deposito, considerando che la prima busta non è sufficiente ad ospitare tutti gli atti ed i documenti da allegare.

Io sottoscritto, avv. Vincenzo Marzuillo, c.f.: MRZVCN73P16F839C, p.iva: 04612421216, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, nella mia qualità di difensore e procuratore della sig.ra Maria Grazia Nevano, c.f.: NVNMGR76L43F839J, ATTESTO ad ogni effetto di legge, ai sensi della vigente normativa ed in virtù dei relativi poteri conferiti, in particolare *ex* artt. 3 *bis* e 9, co. 1 *bis*, L. n. 53/1994, artt. 22 e 23, co. 1, D. Lgs. n. 82/2005, art. 16 *decies* D.L. n. 179/2012, artt. 4 e 6 D.P.C.M. 13/11/2014, art. 19 *ter* Prov. D.G.S.I.A.



16/04/2014 e s.m.i., che i documenti di seguito indicati sono stati depositati in originale e/o in originale informatico e/o copia informatica e/o in copia autentica e/o in copia analogica e sono tutti conformi ai rispettivi originali e/o originali dei documenti informatici e/o originali dei documenti analogici, da me predisposti e/o da me firmati digitalmente e/o da cui sono stati estratti.

- 1) Ricorso;
- 2) Procura alle liti;
- 3) Nota di iscrizione a ruolo;
- 4) Dichiarazione esenzione contributo unificato e documento riconoscimento ricorrente.
- 5) Domanda di partecipazione piano assunzione straordinario L. n. 107/2015;
- 6) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- 7) Domanda di mobilità territoriale assegnazione ambito livello nazionale a.s. 2016/2017;
- 8) Verbale primo accertamento e Verbale riconferma Commissione medica L. n. 104/1992;
- 9) Verbale primo accertamento e Verbale riconferma Commissione medica invalidità;
- 10) Comunicazione assegnazione triennale presso IC Treviso (Ambito Veneto 0015);
- 11) Bollettino trasferimenti livello nazionale scuola primaria a.s. 2016/2017;
- 12) Bollettino trasferimenti Ambito Campania scuola primaria a.s. 2016/2017;
- 13) Articolo giornalistico Corriere delle Sera 27/07/2016;
- 14) Richiesta accesso atti e documenti 25/10/2016;
- 15) Riscontro negativo richiesta accesso atti e documenti 09/11/2016;
- 16) Domanda utilizzazione o assegnazione provvisoria a.s. 2016/2017;
- 17) Domanda trasferimento scuola primaria a.s. 2017/2018;
- 18) Domanda passaggio di ruolo per scuola dell'infanzia 2017/2018;
- 19) CCNI mobilità personale docente, educativo e ata del 08.04.2016 con relativi allegati;
- 20) Ordinanza Ministeriale mobilità personale docente, educativo e ata n. 241 del 08/04/2016;



- 21) Articolo giornalistico Orizzonte Scuola 04/08/2016;
- 22) Articolo giornalistico Orizzonte Scuola 01/08/2016;
- 23) Articolo giornalistico Il Mattino 02/09/2016;
- 24) Documentazione attestante la qualifica professionale del marito della ricorrente.
Napoli/Treviso, data di deposito.

Avv. Vincenzo Marzuillo
(vi è firma digitale)

